

UNIVERSITÀ DI PERUGIA DIP. DI MEDICINA VETERINARIA  
AULA DEL MASTER SPVIA

*L'ANAGRAFE ZOOTECNICA QUALE STRUMENTO DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E  
SICUREZZA ALIMENTARE*

# **IL MEDICO VETERINARIO QUALE AUTORITÀ COMPETENTE IN SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

## **CENNI SUGLI ATTI E I PROVVEDIMENTI IN CASO DI NON CONFORMITÀ**

Perugia 16 novembre 2018

ANTONIO DI LUCA  
U.O.C. SERV. VET. I.A.P.Z.  
ASL 2 LANCIANO- VASTO- CHIETI  
REGIONE ABRUZZO

**autorità** s. f. [dal lat. *auctoritas* - *atis*, der. di *auctor* - *oris* «autore»; propr. «legittimità»]. – **1. a.** Nell'ambito giuridico e politico, la posizione di chi è investito di poteri e funzioni di comando, e la cui forza è basata da un lato sulla sintesi del volere con la legge, dall'altro sul riconoscimento ufficiale della forza stessa.

<http://www.treccani.it/vocabolario/autorita/>

***Autorità:** qualsiasi situazione per effetto della quale un soggetto viene a trovarsi in una posizione di **supremazia** rispetto ad un altro*

**Il concetto di "autorità" comprende la legittimazione, la giustificazione ed il diritto di esercitare quel potere.**

Con riferimento ad una **Autorità amministrativa**, il **potere** è la potenzialità astratta di tenere un certo comportamento da parte della medesima Autorità.

L'**esercizio del potere amministrativo** da parte di una **Autorità amministrativa** nella tutela degli interessi pubblici ad essa attribuita dall'ordinamento (funzione) comporta una incisione della sfera (patrimoniale e personale) dei privati.



***RAPPORTI AUTORITATIVI di natura pubblicistica***

L'esercizio del potere pertanto deve essere **tipico** ossia predeterminato dalla legge in ossequio al **principio di legalità** che esprime la garanzia delle situazione in capo agli stessi soggetti privati.

**Art. 97 Cost.**

.....omissis.....

*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.*

*Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.*

.....omissis.....

## La legge individua tutti gli **elementi** del potere amministrativo:

- *il soggetto al quale è attribuito;*
- *l'oggetto del potere;*
- *Il contenuto del potere;*
- *la forma con cui lo si esercita;*
- *l'interesse da perseguire.*

## *Soggetto a cui la legge attribuisce il potere.....*

- I poteri sono attribuiti all'ente (**persona giuridica**) munito di **soggettività giuridica** (es. Asl = Autorità Competente Locale);
- L'ente si avvale di **organi attivi monocratici (persona fisica) o collegiali** che esercitano, pur non essendone titolari, una quota di questi poteri (**competenza**);
- Attraverso l'**organo attivo** l'ente agisce e l'azione dell'organo si considera posta in essere dall'ente.

Per **competenza** si intende la **sfera di attribuzione** che l'ordinamento assegna ad un determinato **organo**.

Pietro Virga

DIRITTO AMMINISTRATIVO – I Principi 1

Giuffrè Editore

La competenza ha una funzione di limite in quanto, definendo i poteri di un determinato organo, pone delle limitazioni al suo agire.

La competenza è ripartita secondi diversi criteri:

1. *per materia;*
2. *per territorio;*
3. *per valore;*
4. *per grado.*

# DELEGAZIONE

L'**organo** investito in via primaria di una competenza può unilateralmente consentire, mediante atto formale, ad un altro organo di esercitare la stessa competenza.

*Es. Direttore generale ASL*  *Direttore U.O.C.*

La delegazione prevede una espressa previsione legislativa.

*Es. Art. 17, comma 1, lett. c) D.Lgs. 165/2001 – Funzioni dei dirigenti*

*c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali*

L'organo **delegatario** ha il potere di agire per suo nome e per conto e nell'interesse del delegante, con responsabilità in caso di illeciti in capo al delegatario stesso.

Cosa diversa è la **delega di firma** che non comporta alcuno spostamento di competenza dal delegante al delegatario

Gli elementi costitutivi del potere amministrativo sono traslati nei **provvedimenti** amministrativi con i quali si concretizza la possibilità astratta di tenere un certo comportamento produttivo di effetti giuridici.

Il **provvedimento amministrativo** è l'atto amministrativo con il quale un'autorità amministrativa manifesta la propria volontà nell'esercizio dei suoi poteri.

(manifestazione di **VOLIZIONE**)

Il **provvedimento amministrativo** crea, modifica, estingue una determinata situazione giuridica soggettiva al fine di realizzare un particolare **interesse pubblico** la cui tutela è affidata alla pubblica amministrazione emanatrice del provvedimento stesso.

(manifestazione di **AUTORITARIETÀ**)

I **provvedimenti**, con riferimento ai relativi poteri, presentano caratteri di **TIPICITA'** e **NOMINATIVITA'**

*Esempi di nostro interesse :*

- **potere autorizzatorio:** rimuove limiti posti dalla legge all'esercizio di una preesistente situazione di vantaggio previa verifica della compatibilità di tale esercizio con un interesse pubblico (es. autorizzazioni, riconoscimenti);
- **poteri ablatori:** incidono negativamente sulla sfera giuridica del destinatario (ablatori personali, ablatori reali);
- **poteri sanzionatori;**
- **poteri di ordinanza** esercitabile in situazioni di necessità ed urgenza.

**In provvedimenti sono inoppugnabile** (oltre i termini previsti da legge mediante il ricorso amministrativo) **ma non intangibili** (potere di annullamento o revoca da parte della stessa P.A.).

# ***Individuazione della autorità competente***

*L'Autorità competente antecedentemente all'entrata  
in vigore del Reg. CE 178/2002 e del pacchetto  
igiene.....*

Il Legislatore europeo iniziò già a fine secolo scorso ad istituire sistemi di controllo uniformi nel settore dei mangimi e degli alimenti e della sanità animale attribuendoli in capo ad una **Autorità competente**

## *Alcuni esempi:*

- ***Direttiva 89/397/Ce relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari***

↳ *D.Lgs. 123/1993 (in gran parte abrogato)*

Nel testo del decreto non compare l'espressione autorità competente ma quella di organi di controllo, diversamente dalla direttiva ove però non vi è una definizione di autorità competente

- ***Direttiva 95/53/Ce relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.***

↳ *D.Lgs. 460/1998 (sostituito dal D.Lgs 223/2003)*

Nell'art. 2, par. 1, lett. f) della direttiva viene definita "autorità competente" l'autorità dello Stato membro incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. Nel D.Lgs. 223/2003 l'autorità veterinaria è una delle autorità preposte ai controlli

# L'Autorità competente in materia di identificazione e registrazione degli animali

## Esempi:

- Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali *(abrogata dalla Direttiva 2008/71/CE)*

 *D.P.R. 317/1996 (in gran parte abrogato dal D.lgs. 200/2010)*

Art. 1, comma 5, lett. d)

autorità competente: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;

- Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 1992 relativa all'identificazione e alla registrazione degli suini

 *D.Lgs. 200/2010*

Art. 2, comma 1, lett. e)

autorità competente: il Ministero della salute , le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie locali cui è delegata la competenza dei controlli in merito all'attuazione del presente decreto

# **L'AUTORITÀ COMPETENTE NELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE**

## **ATTUALE.....**

### **Art. 17, par. 2 Reg. Ce 178/2002**

#### **I° obbligo**

- I singoli Stati membri devono garantire, mediante l'organizzazione di un efficace **sistema ufficiale di controlli**, l'osservanza delle regole stabilite nella Legislazione alimentare.

#### **II° obbligo**

- Determinano inoltre le **misure e le sanzioni** da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. **Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.**

Al fine di garantire un approccio integrato ed armonizzato in materia di controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi e sulla salute e benessere degli animali è stato istituito un nuovo quadro giuridico europeo attraverso il:

*Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.*

***Esso ha stabilito le regole generali in materia di controlli ufficiali sostituendo diversi provvedimenti normativi precedentemente in vigore.***

## **IN PIÙ.....**

In considerazione di alcuni aspetti peculiari connessi a determinati tipi di alimenti sono state previste anche **regole specifiche** di controllo.

Esempi:

- *Regolamento Ce 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;*
- Regolamenti sul campionamento di alimenti e mangimi;
- *Etc.*

**Nel regolamento CE 882/2004 troviamo queste definizioni.....**

**Art. 2, punto 1) Reg. Ce 882/2004**

***Controllo ufficiale.*** qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Commissione per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

**Art. 2, punto 4) Reg. Ce 882/2004**

**(Art. 3 Reg. UE 625/2016 )**

***Autorità competente:*** autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza e anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo.

## **Art. 3, parr. 1, 2 e 3 Reg. Ce 882/2004**

**(Art. 9. par. 1, par. 4 , art. 10)**

Nell'organizzazione dei controlli ufficiali gli Stati membri tengono conto di **principi generali uniformi**:

- **periodicità dei controlli** sulla base di una **valutazione dei rischi** e con **frequenza appropriata**;
- **controlli senza preavviso**, salvo sia previsto una notifica preliminare all'operatore;
- **controlli che comprendano qualsiasi fase** della produzione (da quella primaria), della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, dei mangimi, degli animali e dei prodotti di origine animale.

Ogni Stato membro deve istituire un efficace sistema di controlli ufficiali **designando le autorità competenti** responsabili le quali operano nel pieno rispetto di determinati **criteri operativi** e dei **principi** di:

- ***efficacia (Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati - ISO 9000-2005);***
- ***efficienza (Rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli - ISO 9000-2005);***
- ***imparzialità;***
- ***qualità (Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti ossia esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente - ISO 9000-2005);***
- ***coerenza a tutti i livelli.***

## *a proposito della imparzialità.....*

L'imparzialità non è da riferirsi solo ad un accertamento al di sopra delle parti ma anche al rispetto di criteri obiettivi di valutazione e alla libertà da qualsiasi conflitto di interessi di colui che esegue i controlli

*Il conflitto di interessi ricorre quando colui che esegue il controllo a causa del ruolo, della carica o dell'ufficio ricoperto compia uno o più atti che risultino favorevoli per lui o per un'altra persona con cui sia in rapporto*

## ***a proposito dei criteri .....***

L' A.c. deve eseguire controlli in conformità a **criteri operativi generali** sanciti nell'art. 4, par. 2 del Reg. Ce 882/2004.

In sintesi, l' A.c. assicura:

- la disponibilità di personale libero da conflitti di interessi, in numero sufficiente ed adeguatamente qualificato ed esperto;
- la disponibilità di strutture, attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione e di adeguata capacità di laboratorio;
- la disponibilità di piani di emergenza e capacità di gestione degli stessi;
- l'adozione di misure a seconda degli esiti del controllo ufficiale (*es. art. 54 Reg. Ce 882/2004*).

## **Art. 4, par. 3 e par. 5 Reg. Ce 882/2004**

**(Art. 4, par 2 e par. 5)**

Ogni singolo Stato membro decide sul sistema dei controlli ufficiali da applicare nel proprio territorio (**sistema centralizzato** o **sistema decentralizzato**).

Nel caso di **sistema decentralizzato** è necessario assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità.

Se nella stessa autorità vi sono **più unità competenti** ad effettuare i controlli ufficiale, deve essere assicurato il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficiente tra queste diverse unità.

***Es. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE***

## *il rispetto dei criteri ed il ruolo del personale.....*

### *Art. 6 Reg. Ce 882/2004*

*(Art. 5, par. 4)*

Il rispetto dei criteri previsti comporta che il personale incaricato dei controlli:

- riceva per il proprio ambito di competenza una adeguata formazione che copra determinati ambiti (*Allegato II, capo I Reg. Ce 882/2004*);
- si mantenga aggiornato e riceva, se del caso, un'ulteriore formazione su base regolare;
- abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare.

## ALLEGATO II AUTORITÀ COMPETENTI

### CAPO I: TEMATICHE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE CHE ESEGUE I CONTROLLI UFFICIALI

1. Varie tecniche di controllo, come realizzazione di *audit*, campionamento e ispezione.
2. Procedure di controllo.
3. Normativa in materia di mangimi e di alimenti.
4. Le diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e i possibili rischi per la salute umana nonché, se del caso, per la salute degli animali, delle piante e per l'ambiente.
5. Valutazione della non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.
6. Pericoli inerenti alla zootecnia e alla produzione di mangimi e di alimenti.
7. La valutazione dell'applicazione delle procedure relative ad analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).
8. Sistemi di gestione, ad esempio programmi di garanzia della qualità gestiti dalle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti e valutazione degli stessi nella misura pertinente ai requisiti fissati nella normativa in materia di mangimi e di alimenti.
9. Sistemi ufficiali di certificazione.
10. Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione.
11. Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli **ufficiali**.
12. Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a test di efficienza, accreditamento e valutazione del rischio che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali.
13. Qualsiasi altro settore, compreso quello della salute e del benessere degli animali, si ritenga necessario per assicurare che i controlli siano condotti conformemente al presente regolamento.

## *a proposito della trasparenza.....*

**Art. 7, par. 1 reg. Ce 882/2004**

**(Art. 11, par. 1, primo comma, secondo comma)**

L' A.c. deve impegnarsi a svolgere le proprie attività osservando un **livello elevato di trasparenza.**

Mettono a disposizione del pubblico le informazioni pertinenti in loro possesso con riferimento:

- a) alle informazioni concernenti le attività di controllo e la loro efficacia;
- b) le informazioni ai cittadini ai sensi dell'art. 10 del Reg. Ce 178/2002

### **Articolo 10 Informazione dei cittadini**

Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in funzione della natura, della gravità e dell'entità del rischio le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o di mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio.

## Art. 7, par. 2 e 3 Reg. Ce 882/2004

(Art. 8, par. 1, par. 3)

L' A.c. prende iniziative per garantire che il proprio personale non divulghi informazioni coperte dal **segreto professionale** in casi debitamente giustificati.

La tutela del segreto professionale non preclude la divulgazione delle informazioni di cui all'art. 10 del Reg. Ce 178/2002.

Le informazioni coperte da segreto professionale includono in particolare:

- riservatezza delle indagini preliminari o procedimenti giudiziari;
- dati personali;
- etc.

## Art. 5, par. 3 Reg. CE 767/2009

### ***Articolo 5: Responsabilità ed obblighi incombenti alle imprese nel settore dei mangimi***

.....*Omissis*.....

***3. Per qualsiasi emergenza relativa alla salute umana e animale o all'ambiente e, fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/48/CE, \* l'autorità competente può fornire all'acquirente le informazioni di cui dispone a norma del paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che, dopo aver valutato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti, abbia concluso che la fornitura di tali informazioni è giustificata. Se del caso, l'autorità competente fornisce tali informazioni previa sottoscrizione di una clausola di riservatezza da parte dell'acquirente***

*\*Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*

## **Art. 326 c.p.**

### ***Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.***

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.*

*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.*

**Art. 357 c.p. – Nozione di pubblico ufficiale**

**Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio**

## **Art. 8, par. 1 ed allegato II, capo II Reg. CE 882/2004 (Art. 12, par. 1)**

L' A.c. esegue i controlli ufficiali secondo **procedure documentate** che comportano informazioni ed istruzioni per il personale in relazione, tra l'altro, ai seguenti settori:

1. L'organizzazione dell'autorità competente e la relazione tra le autorità centrali competenti e le autorità cui è stato conferito il compito di eseguire i controlli ufficiali.
2. La relazione tra le autorità competenti e gli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti connessi ai controlli ufficiali.
3. La dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere.
- 4. I compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale.**
- 5. La procedura di campionamento, i metodi e le tecniche di controllo, l'interpretazione dei risultati e le successive decisioni.**
6. I programmi di monitoraggio e sorveglianza.
7. L'assistenza reciproca qualora i controlli ufficiali richiedano l'intervento di più di uno Stato membro.
- 8. Le attività da svolgere a seguito dei controlli ufficiali.**
9. La collaborazione con altri servizi o dipartimenti che possano avere responsabilità in materia.
10. La verifica dell'adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi e dei test di rilevamento.
11. Qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il buon funzionamento dei controlli ufficiali.

## ***Art. 8 , par. 2 Reg. CE 882/2004***

*(Art. 5, par. 1, lett. h)*

Gli **Stati membri** assicurano che l'A.c. disponga di **procedure giuridiche** che garantiscano al personale l'accesso alle infrastrutture e alla documentazione mantenuta dagli OSM e OSA.

## ***Art. 8 , par. 3 Reg. CE 882/2004***

*(Art. 12, par. 2, par.3)*

L'A.c. prevede **procedure per verificare l'efficacia** dei controlli ufficiali da essa eseguiti ed assicura che **siano adottati i correttivi necessari e che le procedure adottate siano aggiornate.**

## ***A PROPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DEI CONTROLLI ESEGUITI.....***

***Art. 8 , par. 3 Reg. CE 882/2004***

***(Art. 12, par. 3)***

L'A.c. ha un **obbligo di relazionare sui controlli ufficiali** da essa effettuati.

La relazione comprende gli **obiettivi dei controlli ufficiali**, i **metodi di controllo applicati**, i **risultati** e, se del caso, **l'indicazione degli interventi da adottarsi** a cura dell'operatore interessato.

L'A.c. competente rilascia una copia della relazione all'operatore interessato, almeno in caso di non conformità.

# Della falsità in atti

Si caratterizza per la violazione della *cd. fede pubblica documentale* che consiste nella fiducia e la sicurezza che la legge attribuisce a determinati documenti.

Il codice penale distingue tra **falsità materiale** e **falsità ideologica**

# *alcuni reati connessi alla falsità in atti.....*

**Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative**

**Art. 480 c.p.- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative**

## Art. 2 D.Lgs. 193/2007

Lo Stato italiano con il D.Lgs. 193/2007 ha individuato le Autorità Competenti per determinate materie

*Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, **per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3**, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.  
.....omissis.....*

***LO STATO ITALIANO HA INDIVIDUATO LE AUTORITÀ  
COMPETENTI ANCHE PER ALTRE MATERIE.***

***ESEMPI:.....***

## **IN MATERIA DI IGIENE DEI MANGIMI.....**

### **Art. 1 D.Lgs. 142/2009**

#### **Art. 1. Campo di applicazione**

- 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2003, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi di seguito denominato: «regolamento».*
- 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. (Autorità competente: l'autorità di un paese membro o di un paese terzo designata ad effettuare i controlli ufficiali)*

#### **Art. 2. Autorità competente**

- 1. Le Autorità competenti di cui al presente decreto sono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome e Aziende unità sanitarie locali, negli ambiti di rispettiva competenza.*

## **IN MATERIA DI SOA.....**

### **Art. 3, punto 10) Reg. CE 1069/2009**

*autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità cui sia stata delegata tale competenza; la definizione include, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo.*

### **Art. 2 D.Lgs. 186/2012 (sanzioni per violazione al Reg. Ce 1069/2009)**

- 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.*
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali nell'ambito della propria organizzazione e legislazione.*

## **COME INDICAZIONE DI CARATTERE GENERALE SULLA DESIGNAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE.....**

### **Art. 42, par. 2, lett. c) del Reg. Ce 882/2004)**

*2. Ciascun piano di controllo nazionale pluriennale contiene informazioni generali sulla struttura ed organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato, in particolare:  
.....omissis.....*

*c) sulla designazione delle autorità competente e sui loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esso dispone.  
.....omissis.....*

# **Piano Nazionale Integrato 2015/2018 (Base giuridica: Art. 41-44 Reg. Ce 882/2004)**

## ***A. AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI DI CONTROLLO***

*Diverse amministrazioni partecipano al PNI, sia a livello centrale che regionale e locale, in ragione delle rispettive competenze nelle materie di interesse del Piano.*

### ***Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria***

*Il DLgs 193/2007, attuazione della direttiva 2004/41/CE, individua nel Ministero della Salute, nelle Regioni e Province autonome e nelle Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, le Autorità competenti per la sicurezza alimentare e per gli interventi ordinari in sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria; **in materia di sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria, inoltre, in caso di emergenza sanitaria, è attribuita specifica autorità anche ai sindaci.***

**ORDINANZA 28 maggio 2015 Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. (prorogata di 12 mesi e modificata con Ordinanza Ministeriale del 06.06.2017)**

**Art. 5 Misure da applicare negli allevamenti infetti**

1. Il servizio veterinario, fatte salve le misure previste dalla normativa vigente in materia:

.....*omissis*.....

d) contestualmente alla revoca, dispone la notifica della revoca al proprietario e/o al detentore e **l'obbligo di abbattere gli animali dichiarati infetti** entro il termine di quindici giorni.

.....*omissis*.....

**2. Il Servizio veterinario**, sentito il parere dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e della regione competenti e sulla base dei criteri previsti all'allegato 2 alla presente ordinanza, **dispone l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento**, da eseguirsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, **il Servizio veterinario** può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio per la salute.

# **Decreto Ministero della Salute 2 febbraio 2016: Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi.**

## **Art. 3 Misure sanitarie in caso di focolaio**

- 1. In attesa della conferma di cui all'art. 2, comma 3, le **autorità sanitarie competenti** adottano le misure previste **dall'art. 99 del regolamento di polizia veterinaria**, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, dall'art. 4, comma 5 lettera a), punto iii) della direttiva n. 2009/156/CE e dall'art. 4 del presente decreto. 2.*

## **D.P.R. 320/1954**

**Art. 99** – *Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze dell'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti.....*

## **E IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA SALUTE DEGLI ANIMALI.....**

### **Art. 4 , punto 55) Reg. UE 429/2016**

***Autorità competente: l'autorità veterinaria centrale di uno Stato membro responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali conformemente al presente regolamento, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata delegata tale responsabilità***

## ***IL POTERE RESIDUALE DEL SINDACO.....***

Il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, nei casi di **emergenza sanitaria** o di igiene pubblica può intervenire con l'adozione di **ordinanze contingibili ed urgenti** (c.d. **ordinanze *extra-ordinem***).

Questo potere di ordinanza è previsto:

- nell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 *s.m. e i. (T.U. delle leggi sul'ordinamento enti locali)*;
- nell'art. 32 L. 833/1978 (potere esteso anche al Ministro della Salute e al Presidente della Giunta regionale)

## **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE: DEFINIZIONE**

Non esiste nel nostro ordinamento giuridico una definizione di ordinanza contingibile ed urgente. Secondo dottrina può definirsi tale:

*“Atto a contenuto atipico che l'amministrazione, sulla base di specifiche previsioni legislative è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell'Unione europea”.*

[http://www.studiocataldi.it/news\\_giuridiche\\_asp/news\\_giuridica\\_15643.asp](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_15643.asp)

## ***L'Autorità competente preposta all'irrogazione delle sanzioni amministrative***

*A parte le indicazioni di carattere generale contenute nella Legge 689/81 e nel D.P.R. 571/82, nel nostro ordinamento sono vigenti disposizioni di carattere speciale con le quali è individuata l'Autorità competente preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa.*

# ***Obbligo di rapporto – Art. 17***

*Individuazione dell'Autorità competente*

## ***Competenza per materia***

- Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
- Le regioni possono delegare altri organi (es. sindaco, direttore della ASL)

# **IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.....**

## ***D.Lgs. 58/2004***

### **Art. 9. Norme finali**

1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1 e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

## ***D.Lgs. 29/2011***

### **Art. 7 Norme finali**

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 1 e per quanto non previsto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

# *Non conformità: alcune considerazioni*

## **Identificazione e registrazione dei bovini**

Art. 1, par. 2 Reg. Ce 498/98 (modificato dall'art. 1 del Reg. Ce 1053/2010)

*2. Se il detentore degli animali non è in grado di procedere entro due giorni lavorativi alla identificazione di un animale, quest'ultimo deve essere immediatamente distrutto sotto il controllo delle autorità veterinarie e senza che sia possibile usufruire di compensazioni da parte dell'autorità competente.*

*"2. Se il detentore di un animale non è in grado di procedere **alla sua identificazione né alla sua rintracciabilità**, l'autorità competente deve, se del caso, ordinare la distruzione dell'animale senza che sia possibile usufruire di compensazioni, sulla base di una valutazione dello stato sanitario di quest'ultimo e dei rischi per la sicurezza alimentare"*

# **Identificazione e registrazione dei bovini**

## **D. Lgs 58/2004, art. 4 – Accertamenti, violazioni e sanatoria**

1. L'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute nel presente capo.
2. **Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali,** l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, **prescrive** al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari \*. **Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.**

*\* Da leggere in combinato disposto con il reg. CE 494/1998 anche in riferimento alla limitazione di movimentazione*

# **Identificazione e registrazione dei bovini**

## **Obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria**

*D.M. 28 maggio 2015*

### ***Art. 10 Controlli degli animali in caso di sospetto di frode***

- 1. Il Servizio veterinario, .....omissis.....*
- 2. Nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l'alterazione dell'identificazione, le movimentazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l'uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria, il **Servizio veterinario** **revoca il codice di allevamento e adotta l'ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo***
- 3. ....omissis.....*

## Identificazione degli equidi

### **D. Lgs 29/2011, art. 6 – Accertamenti, violazioni e sanatoria**

1. L'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore dell'equide rispetti le norme nel presente decreto legislativo.
2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda o allevamento di un proprietario o un detentore delegato di equidi, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli equidi, prescrive al proprietario o detentore delegato gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. **Se il proprietario o il detentore delegato degli equidi ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.**

# *Identificazione e registrazione dei suini*

## **D. Lgs 10/2010, art. 9 – Sanzioni**

1. Qualora si tratti del primo accertamento presso un'azienda diversa da uno stabilimento di macellazione, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari.  
**Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.**

# Prescrizione: classificazione

## PROVVEDIMENTI DI PRIMO GRADO

**PROVVEDIMENTI SFAVOREVOLI** = limitano o riducono la sfera giuridica del destinatario (c.d. atti amministrativi restrittivi).

- I. **Provvedimenti ablatori:** i provvedimenti ablatori determinano una restrizione o una limitazione della sfera giuridica dei privati, e si distinguono in:
  - b. **Provvedimenti ablatori personali** implicanti l'imposizione di ordini di fare o non fare:
    - **ORDINE** = tende a prescrivere, in via preventiva, repressiva o conformativa, ad una pluralità indeterminata di soggetti (ordini generali) od a singoli (ordini particolari), i comportamenti (positivi = comandi; negativi = divieti) da tenere. Ne deriva che si tratta di atti recettizi, che non devono avere, tuttavia, forma necessariamente scritta.

# Anagrafe delle aziende avicole

**Decreto Ministeriale 13 novembre 2013**, emanato ai sensi dell'articolo 4 del **Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.9.**

## **Art. 4. (Anagrafe informatizzata delle aziende avicole)**

1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale ((e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50)).
2. Le informazioni da registrare obbligatoriamente nella banca dati di cui al comma 1 devono includere necessariamente anche i dati concernenti la georeferenziazione delle suddette aziende.
3. Con **decreto del Ministro della salute**, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2.

## **Art. 57 Sanzioni**

2. Il titolare dell'azienda avicola che non fornisce le informazioni al Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 3000.

# Tipologie di sequestro

## Norme generali

### SEQUESTRO PENALE

#### Codice di procedura penale

- Sequestro probatorio art. 354 c.p.p.
- Sequestro preventivo art. 321 c.p.p.

#### D. Lgs. 271/1989 - Norme di attuazione c.p.p.

- artt. da 81 a 85 (probatorio)
- art. 104 (preventivo)

### SEQUESTRO CAUTELARE

#### amministrativo

Legge 689/1981 artt. 13-17-18-19

D.P.R. 571/1982 artt. da 3 a 18

## Norme speciali

# SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO

## L. 689/1981

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 gli **organi addetti al controllo:**

- Possono procedere al sequestro cautelare di **cose che possono formare oggetto di confisca** nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. (**SEQUESTRO CAUTELARE FACOLTATIVO**)
- E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. (**SEQUESTRO CAUTELARE OBBLIGATORIO**)

# SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO

## L. 689/1981

### COSE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI CONFISCA

Ai sensi dell'art. 20 l'autorità che emette ordinanza - ingiunzione:

- può disporre la confisca amministrativa delle **cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione** e deve disporre la confisca **delle cose che ne sono il prodotto**, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento (trasgressore, obbligato in solido);
- E' sempre disposta **la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa**, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
- La disposizione indicata nel comma, precedente **non si applica se la cosa appartiene a persone, estranea alla violazione amministrativa o la fabbricazione l'uso, il porto la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.**

### Esempi di sequestri di alimenti:

- Prodotto alimentare per il quale sia impossibile la rintracciabilità prevista dall'art. 18 del reg. CE 178/2002 sanzionato con il D. Lgs. 190/2006;
- Prodotto alimentare di origine animale privo in etichetta del numero di riconoscimento previsto dal Reg. Ce 853/2004 ( Violazione art. 6, comma 9- D.Lgs 193/2007);
- Carni fresche refrigerate o congelate prive di bollatura sanitari prevista dal Reg. Ce 854/2004 (Violazione art. 6, comma 10 D.Lgs 193/2007)

# SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO

## L. 689/1981

Ai sensi dell'art. 17, comma 6:

- il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente *(a ricevere il rapporto)*, inviandole il processo verbale di sequestro

Ai sensi dell'art. 18, comma 3:

- con ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca *(es. art. 20 comma 5)*.

# SEQUESTRO CAUTELARE AMMINISTRATIVO

## L. 689/1981

*Ai sensi dell'art. 19 L. 689/1981:*

Eseguito il sequestro, gli interessati possono anche immediatamente proporre opposizione all'autorità.

Sull'opposizione l'autorità decide entro i dieci giorni successivi alla sua proposizione. Se non rigettata entro questo termine, si intende accolta.

Se la cosa sequestrata non è soggetta a confisca obbligatoria può essere restituita a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, prima che sia concluso il procedimento amministrativo.

Nel caso in cui l'opposizione sia rigettata, il sequestro non è più efficace se non è emessa ordinanza – ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi e comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Grazie per  
l'attenzione

[antonio.diluca@asl2abruzzo.it](mailto:antonio.diluca@asl2abruzzo.it)